



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE (ART.48 D.Lgs n.267/2000)

Deliberazione N. 135

Seduta del 19.04.2019

OGGETTO: Procedimenti penali n. 2584/17 RGNR e n.3336/17 RG GIP. Rimborso spese legali

L'anno duemiladiciannove il giorno DICIANNOVE del mese di APRILE alle ore 11,20 nella Sede Municipale si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.206 del 05.09.2018, così composta:

COMMISSIONE STRAORDINARIA	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
Dott. Filippo Dispenza	X	
Dott. Giancarlo Dionisi		X
Dott. Gaetano D'Erba	X	

con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. Valentino Pepe
La Commissione dichiara aperta la seduta e provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa DATO ATTO DELLA GIACENZA DEL PROCEDIMENTO AGLI ATTI DELLA DIREZIONE AA.GG. DALL'1NNO 2017/2018

Vittoria, 25.03.2019

Il Dirigente

f.to Dott. A. Basile

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE // in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €...2.048,60 è imputata al cap. 710/20 IMP. 300/2019

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente AL FINE DI NON ARRECARRE ULTERIORI DANNI DA CONTENZIOSO

Vittoria, 25.03.2019

Il Dirigente

F.TO Dott. Alessandro Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

**DIREZIONE AFFARI GENERALI – DEMOGRAFICI – INFORMATICI E RISORSE UMANE
SERVIZIO AFFARI GENERALI**

IL DIRIGENTE

Premesso che è pervenuta la nota prot. gen. 18081 del 30.04.2018 del Dott. Dirigente pro-tempore, relativa ai procedimenti penali nn. 2584/2017 RGNR e 3336/2017 GIP Tribunale di Ragusa nel quale risulta indagato in seguito a querela per presunti fatti connessi nell'espletamento delle proprie attività di dirigente, *ratione temporis*, del Comune di Vittoria;

Premesso che è pervenuta la nota prot. gen. 18080 del 30.04.2018 del..... già Sindaco di questa Amministrazione, relativa ai procedimenti penali nn. 2584/2017 RGNR e 3336/2017 GIP Tribunale di Ragusa nel quale risulta indagato in seguito a querela per presunti fatti connessi nell'espletamento delle proprie attività di Amministratore, *ratione temporis*, del Comune di Vittoria;

Che con le medesime note, l'..... e il, comunicano di aver nominato, quale difensore di fiducia, l' Avv. Giuseppe Seminara del Foro di Ragusa, con studio in Vittoria nella Via Castelfidardo n.142, per il capo di imputazione del procedimento su esposto;

Vista la nota prot. gen. n.44866 del 31.10.2018 con la quale si chiede il rimborso delle spese legali a seguito del procedimento penale su indicato ammontanti ad €. 2.048,60 come da parcella dell'Avv. Giuseppe Seminara che risulta conforme alla tariffa forense (oltre la quale il rimborso sarebbe illegittimo) di cui alle Tabelle contenute nel D.M. n. 55/2014;

Vista la nota di diffida assunta al prot. gen. Dell'Ente al n. 10416 del 14.03.2019, con la quale l'Avv. Giuseppe Seminara chiede il rimborso immediato di quanto dovuto per l'archiviazione del procedimento

succitato ritenendo la non sussistenza di elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio disposta il 18.05.2018;

RICHIAMATA la normativa afferente al pubblico impiego ed in ordine al rimborso delle spese legali per i giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, e precisamente:

- Art 18, comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 1997, N. 67, convertito con modificazioni in Legge 23 maggio 1997, N. 135, la cui *ratio*, declinando e traducendo un principio generale dell'ordinamento quale il divieto di *locupletatio cum aliena iactura*, consiste nel "tenere indenne i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, ed anche nell'interesse, dell'amministrazione di appartenenza, sollevando i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento delle loro attività istituzionali";

- Art.16 del DPR N. 191/1979 richiamato dall'Art. 67 del DPR. N. 268/1987, da leggere in combinato disposto con l'Art. 50 del DPR N. 333/90, secondo cui è prevista l'assistenza processuale per i dipendenti degli Enti Locali in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente e sia riconosciuta l'assenza di dolo o colpa grave;

- Art. 28 del CCNL del 14.05.2000 che recepisce il sistema già delineato dall'Art. 67 del D.P.R. n. 268/1987, secondo cui l'Ente Locale, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'Ente;

RICHIAMATA la legislazione della Regione Sicilia in tema di "**Patrocinio legale**" e precisamente:

☐ Legge Regionale n. 145/1980, all'Art. 39 prevede che ai dipendenti i quali, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano stati soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, venga assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado di giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, a condizione che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità;

☐ Legge Regionale n. 30/2000, all'Art. 24, sancisce espressamente che l'Art. 39 della L.R. N. 145/1980 debba essere interpretato che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità;

CONSIDERATO altresì:

☐ CHE la possibilità di accordare anche agli amministratori locali la rimborsabilità delle spese processuali, alla stregua della parificazione, ai suddetti fini, degli amministratori ai pubblici impiegati, e quindi l'equiparazione fra gli amministratori ed i dipendenti, ritenendo così estensibile anche ai primi la specifica normativa dettata per i secondi, è stata reiteratamente sostenuta dalle pronunce di una parte consistente della giurisprudenza che qualifica il diritto al rimborso delle spese legali da parte dell'ente locale quale principio di carattere generale dell'ordinamento amministrativo e, di conseguenza, ha ritenuto possibile effettuare un'applicazione estensiva dell'art. 67, DPR n. 268/1987 anche nei confronti degli stessi amministratori degli Enti locali (Corte conti, sez. giur. reg. Lombardia, n. 641/2005; Corte conti, sez. giur. reg. Liguria, n. 636/2008);

☐ CHE altro indirizzo giurisprudenziale ha ricondotto in via analogica il caso del rimborso delle spese legali agli amministratori locali alla disciplina del mandato, prevista dall'art. 1720 c.c. (Cons. Stato n. 1713/2011; Cass. n. 478/2006) e quindi al fatto che l'Ente locale deve attentamente valutare, con prudente apprezzamento, se, nella concreta fattispecie, ricorrano i presupposti per poter procedere al rimborso delle spese legali nei confronti dei propri Amministratori e precisamente: a) i fatti attribuiti, quale addebito in sede giudiziaria, devono essere riconducibili all'amministrazione di appartenenza e, dunque, devono essere stati compiuti nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali; b) il procedimento giudiziario deve essersi

concluso con una sentenza di assoluzione; c) non deve sussistere alcun conflitto d'interessi tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dall'amministratore né qualsivoglia dolo o colpa grave dell'amministratore;

- ACCERTATA, alla luce delle superiori disposizioni legislative ed orientamenti giurisprudenziali, la sussistenza dei presupposti necessari per procedere al rimborso delle spese legali richieste da..... Sindaco pro-tempore e del dirigente pro-tempore del Comune di Vittoria, in quanto:
- non sussiste conflitto di interesse con l'Ente dal momento che il procedimento penale a carico degli stessi si è concluso con l'emissione di una l'archiviazione del procedimento emessa dal Tribunale di Ragusa il 30.05.2017, che non lascia trasparire alcuna residuale ed eventuale responsabilità di tipo disciplinare e contabile a carico dei predetti amministratori;
- i fatti e gli atti che hanno determinato l'avvio del procedimento penale in questione per i quali i suddetti hanno richiesto il rimborso delle spese legali, risultano riconducibili all'amministrazione di appartenenza e, dunque, devono essere stati compiuti nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
- la conclusione del procedimento con l'archiviazione del procedimento esclude la responsabilità degli amministratori *de quo* e l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave dello stesso;
- è stata prodotta la Parcella di €. 2.048,60 del difensore di parte Avv. Giuseppe Seminara, il cui importo risulta conforme alla tariffa forense (oltre la quale il rimborso sarebbe illegittimo) di cui alle Tabelle contenute nel D.M. n. 55/2014;

PRECISATO, altresì, che «qualora, quindi, l'Ente dovesse accertare che ricorrono tutti i presupposti che legittimano il diritto al rimborso delle spese legali per i propri Amministratori assolti, potrà procedere al relativo pagamento, seguendo, non la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ma il procedimento di spesa ordinario previsto negli articoli 182-185 e 191 del D.Lgs n. 267/2000» (Corte dei Conti, Sez.Reg. Controllo Veneto, parere 6-7 nov. 2013, n. 334).

CONSIDERATO che la sentenza n.45 del 29.06.2017 della Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Basilicata, così come da comma 5 art. 86 TUEL, ha espresso il proprio parere in merito al rimborso delle spese legali richiesti dagli Amministratori degli Enti Locali, nei casi ammessi, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CHE nel Bilancio di previsione 2019/2021 l'Ente ha già provveduto a predisporre le provviste finanziarie eventualmente necessarie per le spese di cui al presente provvedimento;

VISTO il D. Lgs N. 267/00;

VISTO l'OREL vigente;

TUTTO ciò premesso,

PROPONE

1. Per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, accogliere la richiesta di rimborso spese legali dell....., sindaco pro-tempore e del Dirigente pro-tempore, nell'ambito del procedimento citato in narrativa.

2. Di rimborsare le spese legali a favore dell'avv. Giuseppe Seminara con studio legale in Vittoria via Castelfidardo n. 142, per la difesa del....., Sindaco pro-tempore e del....., dirigente pro-tempore, procedimenti penali iscritti al n. 2584/17 RGNR e n. 3336/2011 R.G.GIP Tribunale di Ragusa, archiviati il 18.05.2018.
3. Di prenotare la somma di €. 2.048,60 nel cap. 710/20 U 1.10.05.04.001 del corrente bilancio.
4. Di dare atto che con successivi atti gestionali si procederà al rimborso di che trattasi.

IL DIRIGENTE ad interim
Decr. Comm.n.06/19
F.TO Dott. A. Basile

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. 2 (DUE)

assenti n. 1 (UNO)

votanti n. 2 (DUE)

voti favorevoli n. 2 (DUE)

voti contrari n. / (/)

astenuti n. / (/)

DELIBERA

Approvare/~~non approvare~~/~~rinvia~~re sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Procedutosi alla votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. 2 (DUE)

assenti n. 1 (UNO)

votanti n. 2 (DUE)

voti favorevoli n. 2 (DUE)

voti contrari n. / (/)

astenuti n. / (/)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.TO Dott. Filippo Dispenza

~~F.TO Dott. Giancarlo Dionisi~~

F.TO Dott. Gaetano D'Erba

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Dott. Valentino Pepe

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 23.04.2019 al 07.05.2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

.....

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

Vittoria li,

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 23.04.2019 al 07.05.2019 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO.....

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data

Per:

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO

Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li.....

Il Funzionario Delegato